

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 c.p.a.

I sottoscritti Avv.ti Oreste Morcavallo ed Achille Morcavallo (Pec: studiomorcavallo@pecstudio.it - studiomorcavallo1@pecstudio.it) difensori del Sig. Calogero Puma (PMUCGR90D26G791M), nato il 26.04.1990 a Polistena (RC), in esecuzione dell'ordinanza collegiale del 16.06.2018, n. 6733/2018 resa dal Tar Lazio, Roma, Sez. I *Bis*, nel giudizio R.G. 11985/2017

AVVISA CHE

- l'Autorità innanzi alla quale si procede è: Tar Lazio, Roma, Sez. I *Bis*;
- il numero di registro generale del ricorso è: NRG 11985/2017;
- che il nome del ricorrente è: Sig. Calogero Puma (PMUCGR90D26G791M), nato il 26.04.1990 a Polistena (RC);
- che l'Amministrazione intimata è il MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - CENTRO NAZIONALE SELEZIONE RECLUTAMENTO - in persona del legale rappresentante *pro tempore* e la COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI presso il CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO CARABINIERI, in persona del Presidente *pro tempore*;
- che i provvedimenti impugnati con il ricorso sono:
 - il provvedimento prot. n. 354829/2-11 del 27 ottobre 2017 con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari ha giudicato il sig. Calogero Puma non idoneo al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con Bando del 24 marzo 2017, pubblicato nella G.U.R.I., IV Serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017;
 - gli atti, i documenti, e verbali, redatti dalla Commissione e tutti gli atti istruttori, non conosciuti, sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di inidoneità;
 - il Bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I., IV Serie speciale n. 25 del 31.03.2017, con particolare riferimento all'art. 10 commi 7 lett. b. 1 e b. 3 e 8 ed all'art. 2;
- il Decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014;

- le Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti sanitari del concorso anzidetto approvate con Determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/7-4-1 CC del 28 luglio 2017;
- ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
- la graduatoria del suindicato concorso, ove nelle more venisse approvata.

I provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti:

- il Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017 di approvazione della graduatoria finale di merito del suddetto concorso;
- il Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 45/8-5-2 CC del 12 dicembre 2017, recante approvazione della nuova graduatoria finale di merito, in sostituzione della precedente;
- il Verbale n. 37 redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso in data 1 dicembre 2017;
- il Verbale n. 38 del 11.12.2017 con il quale la Commissione giudicatrice ha proceduto alla formazione delle nuove graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei, in sostituzione delle precedenti;
- ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

INDICA DI SEGUITO IL

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

I. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTE CERTIFICAZIONE MEDICA, CARENZA DI ISTRUTTORIA.

L'impugnato provvedimento è affetto da palese vizio di legittimità per evidente eccesso di potere.

Ciò in quanto la Commissione per gli accertamenti sanitari è giunta ad una diagnosi del tutto fuorviante rispetto alla certificazione medica prodotta dal sig. Calogero Puma.

In particolar modo, la Commissione *rebus sic stantibus* ha erroneamente attribuito al sig. Calogero Puma il difetto del piede "varo" sinistro, in luogo al reale difetto del piede "valgo". Tant'è che, dalla documentazione versata in atti, si evince pure che detto difetto è stato superato dal sig. Calogero Puma attraverso apposito intervento chirurgico.

Tanto risulta dal foglio di dimissioni e da certificato ortopedico tempestivamente prodotti.

Né la Commissione ha effettuato alcuna attività istruttoria in ordine alla diagnosi erroneamente attribuita al sig. Puma.

Ed allora, alla luce di siffatte ragioni ed in considerazione del fatto che la Commissione non ha effettuato alcun esame volto ad accertare la reale condizione fisica del sig. Puma, è del tutto evidente che il comportamento della Commissione sia palesemente illegittimo perché viziato da eccesso di potere.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI DEL CONCORSO.

Sotto tale profilo, si rileva che la Commissione, in violazione delle Norme Tecniche su richiamate, ha ingiustificatamente disatteso le prescrizioni di cui al punto 7 (procedura di selezione), omettendo quindi di indicare nel verbale relativo al giudizio di idoneità quali controlli e quali visite specialistiche siano state effettuate sul sig. Calogero Puma, con particolare riferimento alla visita ortopedica o qualsivoglia valutazione di referti medici relativi all'apparato locomotore.

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. DIFESA 4 GIUGNO 2014.

Gli atti impugnati sono altresì illegittimi poiché la Commissione ha attribuito al sig. Calogero Puma il coefficiente 3, con conseguente giudizio di inidoneità, per un difetto neppure contemplato dal suindicato Decreto tra le patologie o i loro esiti causa di evidenti imperfezioni o di rilevanti limitazioni funzionali.

Dunque, la diagnosi di esiti di correzione chirurgica di piede varo con piccoli mezzi di sintesi in situ non solo non corrisponde alla reale condizione del sig. Puma, che per come ribadito è stata superata con apposito intervento chirurgico, ma non trova neppure alcuna corrispondenza nell'elenco delle infermità/imperfezioni a cui il D.M. citato associa l'attribuzione di un coefficiente 3 ovvero 4.

IV. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E/O INCONGRUITA' DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.N. 241/90.

Il giudizio di inidoneità attribuito dalla Commissione al sig. Puma non è neppure suffragato da adeguata motivazione che consenta di comprendere l'iter logico seguito nell'attribuzione del coefficiente 3, poiché la stessa Commissione non ha richiamato alcuna infermità o imperfezione espressamente prevista nell'apposito elenco B del D.M. 4 giugno 2014.

La Commissione, dunque, in mancanza di una specifica infermità individuata dal suindicato D.M., non ha espresso il doveroso giudizio sull'attuale incidenza della pretesa alterazione anatomica o funzionale in rapporto allo svolgimento del servizio militare, né ha individuato le infermità/imperfezioni da cui desumere per analogia o equivalenza l'applicazione del coefficiente deteriore anche al difetto asseritamente riscontrato. Tanto meno ha dato conto della sottoposizione del candidato alla doverosa valutazione specialistica.

In verità, come risulta dal certificato medico versato in atti, l'intervento subito dal sig. Puma non ha costituito osteosintesi o intervento di protesi articolare. Dunque vista la correzione del piede valgo, senza alcuna residua imperfezione, non si comprende in analogia di quale infermità la Commissione abbia attribuito il ridetto coefficiente.

V. ILLEGITTIMITA' DEGLI ARTT. 2 E 10, COMMA 7 LETT. B.1 E B.3 E COMMA 8, DEL BANDO NONCHE' DELLE NORME TECNICHE (8.C) PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI DEL CONCORSO DE QUA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA', DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO DEI CONCORRENTI, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 97, 24 E 113 COST.

Ove mai la richiamata disposizione del D.M. che consente l'attribuzione dei coefficienti 3 e 4 anche ad alterazioni anatomiche o funzionali di scarsa incidenza, sotto il profilo medico – legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare, sia interpretata in senso sfavorevole al ricorrente, essa dovrebbe ritenersi illegittima per contrarietà ai principi di proporzionalità, certezza amministrativa e parità di trattamento dei concorrenti, in quanto per tal via si giungerebbe ad attribuire alla Commissione per gli accertamenti sanitari assoluto arbitrio

nell'emanazione del giudizio di inidoneità, pur a seguito di imperfezioni fisiche minime e non pregiudizievoli. Di conseguenza dovrebbero pure considerarsi illegittimi gli articoli del bando che vi fanno rinvio diretto ovvero indiretto, e precisamente l'art. 2, che subordina l'ammissione al corso al possesso dell'idoneità psicofisica da accertarsi con le modalità di cui all'art. 10, nonché l'art. 10.7 (accertamenti sanitari).

Ove tanto sia posto in rapporto con la richiamata previsione di cui al D.M., interpretata nel senso che qualsivoglia imperfezione, anche quando non comporti compromissione della funzionalità, potrebbe giustificare l'attribuzione di un coefficiente pari a 3, appare palese che la Commissione per gli accertamenti sanitari, in virtù del combinato disposto delle previsioni citate, nonché in base al punto 8.c delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti sanitari che opera un rinvio all'art. 10 del Bando, potrebbe giudicare *ad libitum* inidoneo qualunque concorrente, posto che non esiste individuo alieno da imperfezioni fisiche, intese in senso lato. Del pari sproporzionata rispetto al fine da conseguire, che è quello dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica all'espletamento del servizio, è la previsione del successivo punto 8 del medesimo art. 10 del Bando, laddove precisa che il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e non suscettibile di riesame, in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.

SUNTO DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

Con il ricorso per motivi aggiunti, il sig. Calogero Puma impugnava i successivi e consequenziali provvedimenti adottati dall'Amministrazione precedente, formulando i seguenti motivi di gravame:

INVALIDITA' DERIVATA DAI VIZI INFICIANTI I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON I MOTIVI I, II, III, IV, V DI CUI AL RICORSO INTRODUTTIVO.

Con i suddetti motivi si rievocava quanto formulato con i motivi n. I, II, III, IV e V di cui al ricorso introduttivo.

LE CONCLUSIONI DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, adito:

1) in via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati ed ammettere con riserva il ricorrente alle altre fasi del concorso;

2) in via principale, accogliere il ricorso e i motivi aggiunti ed annullare il provvedimento di non idoneità emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nel concorso per il reclutamento di 1598 allievi Carabinieri effettivi riservato ai sensi dell'art. 2199 del D.Lgs. 66/2010 ai volontari delle Forze armate in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. IV Serie Speciale, n. 25 del 31 marzo 2017 e le graduatorie di merito approvate.

Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio.

INDICA ALTRESI'

NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI:

I NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI COME DA SEPARATO ALLEGATO.

(Avv. Oreste Morcavallo)

(Avv. Achille Morcavallo)